

Codice A1103A

D.D. 18 luglio 2023, n. 655

Determina di ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge 689/1981 per violazione della normativa in materia di emergenza COVID (fascicolo n. 33COV/2020). Accertamento della somma di euro 500,00 sul capitolo 32068 e di euro 10,61 sul capitolo 39580 del bilancio finanziario gestionale 2023 - 2025 (annualità 2023).



ATTO DD 655/A1103A/2023

DEL 18/07/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO
A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Determina di ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge 689/1981 per violazione della normativa in materia di emergenza COVID (fascicolo n. 33COV/2020). Accertamento della somma di euro 500,00 sul capitolo 32068 e di euro 10,61 sul capitolo 39580 del bilancio finanziario gestionale 2023 - 2025 (annualità 2023).

Visti gli atti trasmessi, con pec del 18/05/2020, dalla Polizia Municipale della Città di Castiglione Torinese a carico del signor *omissis* nato a *omissis* il *omissis* e residente a *omissis* in *omissis*, con processo verbale n. 7/20 del 16/04/2020 elevato da agenti appartenenti al Corpo sopra citato per i fatti avvenuti nel Comune di Castiglione Torinese in Strada Cava Pitretti, nella medesima data, è stato accertato quanto segue:

violazione dell'art. 4, comma 1 (in combinato disposto con gli artt. 2, comma 3 e 3, comma 1) del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, in riferimento al punto 22 del D.P.G.R n. 34 del 21.03.2020, per aver violato l'obbligo, di permanenza nelle immediate vicinanze della residenza o del domicilio in occasione dell'uscita con l'animale di compagnia per le sue esigenze fisiologiche (conduceva 9 cani al guinzaglio);

constatata la regolarità della contestazione di suddetta violazione;

visto che non risulta agli atti che l'interessato si sia avvalso del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta previsto dall'art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689 espressamente richiamata dall'art. 4, comma 3 del D.L. 19/2020;

atteso che risulta agli atti che il soggetto di cui sopra non ha presentato nei termini uno scritto difensivo né una richiesta di audizione, come previsto dall'art. 18 della legge 24/11/1981, n. 689;

visto in particolare il punto 22 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 34 del 21 marzo 2020 come sanzionato dall'art. 4, comma 1 del D.L.19/2020;

visto il valore di prova legale del verbale di contestazione quanto alle circostanze di diretta percezione dell'accertatore;

ritenuta perciò la fondatezza della violazione accertata;

vista la citata legge 24/11/1981, n. 689 espressamente richiamata dal D.L. 19/2020

dato atto che i presenti accertamenti non sono stati assunti con precedenti atti;

vista altresì la D.G.R. del 3 agosto 2017, n. 29 – 5460 in materia di rimborso spese sostenute per la notificazione degli atti di irrogazione di sanzioni amministrative;

atteso peraltro che, ai fini della determinazione della sanzione amministrativa, vanno valutate l'entità dell'infrazione accertata e le circostanze in cui il comportamento è risultato manifestarsi;

dato atto che i presenti accertamenti non sono stati assunti con precedenti atti;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 30.3.2001 n. 165;
- Visto l'art. 17 della L.R. 28.7.2008 n. 23;
- Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", con particolare riferimento al principio contabile della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di imputazione all'esercizio finanziario delle obbligazioni giuridicamente perfezionate passive";
- Vista la L. n. 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- " visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- Vista la D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli interni", parziale revoca della D.G.R. n. 8-29910 del 13/4/2000, come modificata dalla D.G.R. n. 1- 3361 del 14 giugno 2021";
- Vista la D.G.R. n. 43-3529 del 9/7/2021 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R" (DPGR 16 luglio 2021 n. 9/R);
- Vista la D.G.R. n. 1 -4936 del 29/4/2022 "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2022 - 2024 della Regione Piemonte";
- Vista la L.r. n. 5 del 24 aprile 2003 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2023 - 2025 (Legge di stabilità regionale 2023)";
- Vista la L.r. n. 6 del 24 aprile 2003 "Bilancio annuale di previsione finanziario 2023 - 2025";

- Vista la D.G.R. n. 1 -6763 del 27 aprile "Legge regionale 24 aprile 2023, n. 6 - Bilancio di previsione finanziario 2023 - 2025. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2023 - 2025";

determina

in Euro 500,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa ed in Euro 10,61 la somma dovuta per le spese ai sensi dell'art. 10 L. 3/8/1999, n. 265;

INGIUNGE

al sunnominato *omissis* di pagare la somma complessiva di **Euro 510,61** di cui Euro 500,00 a titolo di sanzione e Euro 10,61 a titolo di spese secondo il disposto dell'art. 18 della Legge 24/11/1981, n. 689, **entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, mediante versamento sul c/c b. intestato a Tesoreria REGIONE PIEMONTE - presso Unciredti Banca Via XX Settembre, 31 10122 Torino - IBAN IT 91 S 02008 01033 000040777516 BIC SWIFT UNCRITM1Z43** - (con invito a citare nella causale del versamento il numero di protocollo della presente determinazione di ingiunzione e i seguenti dati: CAP.32068 e CAP. 39580_ SANZIONE COVID).

In caso di mancato adempimento nel termine prescritto si procederà alla riscossione della somma mediante esecuzione forzata/emissione a ruolo, a norma del disposto del R.D. 14/4/1910, n. 639, del D.P.R. 29/09/1973, nonché dell'art. 7 della L.R. 28/11/89, n. 72.

In caso di pagamento operato dall'obbligato in solido secondo il disposto dell'art. 6 legge 689/81 costui ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.

Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 22 L. 24/11/1981, n. 689 modificato ed integrato dal D.Lgs. 1/9/2011, n. 150 entro il termine fissato per l'adempimento. A mente di tali disposizioni l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81, n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

Si accerta la somma di euro 500,00 sul capitolo 32068 del bilancio finanziario gestionale 2023 – 2025, annualità 2023 (ben. n. **382349**) la cui transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A – elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che tale accertamento non è già stato assunto con precedenti atti.

Si accerta la somma di euro 10,61 sul capitolo 39580 del bilancio finanziario gestionale 2023 – 2025, annualità 2023 (ben. n. **382349**) la cui transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A – elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che tale accertamento non è già stato assunto con precedenti atti.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo

33/2013, in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell' art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso
amministrativo)

Firmato digitalmente da Fabrizio Zanella